

(N. 2310)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore MENGHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 APRILE 1952

Norme per salvare i ragazzi d'Italia dalla deflagrazione di ordigni di guerra

ONOREVOLI SENATORI. — Troppe disgrazie avvengono in territorio italiano per la deflagrazione di ordigni di guerra rinvenuti inesplosi da ragazzi ignari.

Si calcola che solo nel 1951 si sono avuti circa 2.000 bambini fra morti e feriti. I richiami parlamentari, le sollecitazioni auto-

revoli della stampa e di alte personalità, fra cui quella del Reverendo Don Gnocchi, tutore dei mutilatini di guerra, non bastano più. Dobbiamo perciò promuovere una legge di *prevenzione*, con rapida efficacia. Il presente disegno di legge tende a tale scopo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituito presso il Ministero della pubblica istruzione un ufficio di propaganda per la prevenzione dei danni arrecati dalla deflagrazione degli ordigni di guerra abbandonati o tuttora non rastrellati. All'uopo il Ministro della pubblica istruzione disporrà che i Provveditori agli studi ordinino alle scuole primarie sottoposte alla loro vigilanza, che sei volte all'anno, con intervallo di due mesi, gli insegnanti, avvalendosi anche di grafici o esemplari dal vero forniti dal Ministero della difesa, spieghino agli alunni il pericolo mortale al quale vanno incontro maneggiando le munizioni rinvenute.

Art. 2.

Chi, essendo a conoscenza di depositi o di rinvenimenti di esplosivi di ogni specie, non ne dà immediata comunicazione ai carabinieri o all'autorità di pubblica sicurezza più vicina o, in mancanza, al Sindaco, è passibile della pena fino a sei mesi di reclusione, salve le maggiori comminate da altre leggi.

Art. 3.

Le Autorità che hanno avuto notizia della presenza nella loro giurisdizione territoriale di esplosivi sono tenute ad avvertire senza indugio gli uffici preposti alla rimozione ed intanto ad usare tutte le precauzioni (cartelli, piantonamenti, ecc.) affinché da nessuno siano toccati.

Art. 4.

Tutti i Comuni d'Italia affiggeranno sei volte all'anno manifesti con grafici forniti dal Ministero della difesa, nei quali metteranno in guardia i cittadini sul pericolo cui vanno incontro coloro che per diletto o per speculazione tentino di rimuovere le munizioni anzi dette, indicando anche le pene sancite dalla legge.

Art. 5.

La presente legge avrà la durata di tre anni, ma potrà essere prorogata e andrà in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.